

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC

Convenuta: DelayFix, già Passenger Rights

Dispositivo

L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

(¹) GU C 337 del 7.10.2019.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — 5th AVENUE Products Trading
GmbH / Hauptzollamt Singen**

(Causa C-775/19) (¹)

*[Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale
comunitario – Articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a) – Articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b) –
Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2 – Determinazione del valore in dogana –
Valore di transazione delle merci importate – Nozione di «condizione della vendita» – Pagamento effettuato
come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva]*

(2021/C 28/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Singen

Dispositivo

L'articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, dev'essere interpretato nel senso che un pagamento, effettuato per un periodo limitato, dall'acquirente di merci importate al loro venditore, come contropartita della concessione, da parte di quest'ultimo, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci su un determinato territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci.

(¹) GU C 27 del 27.1.2020.

Impugnazione proposta il 30 aprile 2020 da Tiziano Vizzone avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 marzo 2020, causa T-658/19, Vizzone / Commissione

(Causa C-191/20 P)

(2021/C 28/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tiziano Vizzone (rappresentanti: M. Bettani, S. Brovelli)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 25 novembre 2020 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e ha disposto che il sig. Tiziano Vizzone sopporterà le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia) il 22 luglio 2020 — Skarb Państwa — Starosta Nyski / New Media Development & Hotel Services Sp. z o. o.

(Causa C-327/20)

(2021/C 28/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Opolu

Parti

Ricorrente: Skarb Państwa — Starosta Nyski

Resistente: New Media Development & Hotel Services Sp. z o. o.

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (¹) (GU 2011, L 48, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che osta ad un'interpretazione dell'articolo 2 e dell'articolo 4, punto 1, dell'ustawa z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge dell'8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali) secondo la quale la nozione di merce non comprende i beni immobili e la nozione di fornitura di merci non comprende la concessione di un immobile in usufrutto perpetuo ai sensi degli articoli 232 e seguenti del kodeks cywilny (codice civile polacco), o, eventualmente, nel senso che tale operazione non possa essere qualificata come una prestazione di servizi.